

Paola Ombretta Cuneo, *Sequestro di persona, riduzione in schiavitù e traffico di esseri umani. Studi sul «Crimen plagii» dall'età diocleziana al V secolo d.C.*, Edizioni universitarie di lettere economia diritto (Led), Milano 2018, pp. 140 – ISBN 8879168509

Luigi Sandirocco*

Si deve all'insigne romanista Edoardo Volterra la relazione che portò la Corte costituzionale, nel 1981, a sancire l'illegittimità dell'art. 603 c.p. inerente il reato di plagio. Lo studioso analizzò tale fattispecie a partire dall'individuazione, nel *corpus* giuridico romano, di una figura specifica, il *plagium*, che appare già tra la fine del III e l'inizio del II sec. a.C. a opera della *lex Fabia*, ampiamente citata e commentata nei secoli a seguire. Un tema, pregno di implicazioni per una sostanziale indeterminatezza, che viene ora ripreso da Paola Ombretta Cuneo, la quale circoscrive l'ambito temporale all'esperienza giuridica romana in un volume abbastanza snello ma non per questo non sufficientemente profondo.

Il saggio, inserito nella Collana della Rivista di Diritto Romano, ha una scansione eptapartita che risponde a un *excursus* solidamente ancorato all'evoluzione storica di Roma. La *lex Fabia* sulla disciplina del plagio, certamente di epoca repubblicana, appare documentalmente in un passo di Cicerone¹, lì dove si sottolinea il sequestro di schiavi altrui, in contrapposizione alla *lex Porcia* che veniva invece applicata nel caso di cittadini romani frustati o uccisi. Lo *status libertatis*, quindi, agisce come uno spartiacque nella disciplina giuridica, che solo a seguito delle trasformazioni del sistema privilegia la *lex Fabia* sull'indebito esercizio della potestà dominicale su servi altrui, indipendentemente dalla posizione personale della vittima. Il plagio comprendeva quindi l'arbitrio nei confronti dei servi altrui o di uomini liberi, una padronanza estesa della potestà domenicale che veniva repressa con pene gravi, quali la condanna *ad metalla* per gli *humiliores* e la *relegatio* per gli *honestiores*². La studiosa precisa sin da subito che alcune attività tipiche del plagio possono confondersi con quelle che caratterizzano, invece, altri istituti; e riporta le deduzioni di studiosi di rango quali Albanese e Bonfiglio³, Molè, Lambertini e Ciampa⁴, soffermandosi sugli aspetti più significativi dell'elaborazione dottrinale e sui punti di contatto tra *lex Fabia* e *lex Porcia*, anche in virtù della terminologia e delle sfumature semantiche⁵. Proprio la labilità dei confini di competenza dei due dettati normativi spinse probabilmente Caracalla a proporre un criterio interpretativo per l'esercizio dell'*actio servi corrupti* in un rescritto del 213⁶.

Successivamente Paola Ombretta Cuneo introduce una riflessione imperniata sulla *Collatio legum Mosaicarum et Romanorum*, opera stratificata redatta alla fine del regno di Diocleziano⁷, il cui quattordicesimo capitolo dei sedici che la compongono è per l'appunto intitolato *De plagiariis* e conserva nel particolare tre passi di Paolo⁸ e di Ulpiano⁹ sulla fattispecie del plagio. La studiosa richiama espressamente un'analisi di Lucrezi secondo il quale, stando a quanto riportato nella

* Professore aggregato di Diritto romano presso l'Università degli Studi di Teramo.

¹ Cic., *Pro Rob.* 3.8.

² E. Costa, *Crimini e pena*, Bologna 1921, 165.

³ B. Albanese, *Actio servi corrupti*, in *AUPA*, XXVII (1959) 123 e nt. 192; B. Bonfiglio, *Corruptio servi*, Milano 1998, 71, 72, 74, 75.

⁴ M. Molè, *Ricerche in tema di plagio*, in *AG*, CLXIX (1965) 152; R. Lambertini, *Plagium*, Milano 1980, 63; G. Ciampa, *Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù*, Napoli 2008.

⁵ In argomento, in particolare, cfr.: G. LONGO, *Crimen plagii*, in *Annali Università di Genova*, Milano 1974, 398 e ss.

⁶ C.I. 9.20.2.

⁷ Sul punto, nello specifico, cita G. Barone Adesi, *L'età della Lex Dei*, Napoli 1992, 195.

⁸ Paul. Sent., 5.30b, 5.30b.1 e 5.30b.2.

⁹ Coll. 14.3.4; 14.3.5.

Collatio, la *lex Fabia* «comportò la precisa determinazione normativa e sanzione di alcuni comportamenti oggetto di grave riprovazione sociale (perseguiti, fino ad allora, in modo indistinto, nell'ambito della *coercitio* magistratuale), in quanto lesiva di due beni fondamentali, nettamente diversi, ma, ciò nondimeno, considerati logicamente apparentati: la libertà personale del cittadino romano libero, e l'esclusivo potere del *dominus* di disporre del proprio *servus*. La legge, secondo le *Sententiae* di Paolo, avrebbe indicato quattro precisi atti proibiti, sanzionando chi avesse arbitrariamente abusato di una persona, attraverso una delle seguenti azioni: nascondere, imprigionare (*celare*), alienare (vendere), legare, ridurre in vincoli (*vincire*), acquistare (*comparare*). Il crimine, dunque, avrebbe colpito comportamenti sostanzialmente diversi fra loro, e inoltre (e ciò rappresenta indubbiamente una singolarità) si sarebbe realizzato indipendentemente dallo *status libertatis* della vittima»¹⁰. In Ulpiano appare chiara la casistica, secondo azioni criminose¹¹ che prescindono dal riscontro sulla qualità della vittima, schiavo o libero che fosse. Imprescindibile, per gli studiosi del passato, il richiamo ai giuristi consacrati nel Codice di Giustiniano¹². La romanista esplicita, quindi le analisi di Santalucia¹³ e di Bauman¹⁴, esemplificative delle linee interpretative non univoche della dottrina in merito alla *lex Fabia*, prima di passare più diffusamente allo studio sull'età diocleziana¹⁵, che rappresenta uno dei fulcri dell'indagine specifica. Esso parte da una breve disamina storica, con risvolti socio-economici¹⁶, che lascia emergere i caratteri della tematica trattata, per poi tracciare le vicende che hanno segnato le scelte politiche del governo di Diocleziano¹⁷.

Al quarto paragrafo l'autrice perviene a enucleare la produzione normativa in materia di plagio, e segnatamente quella accolta nel titolo 9.20 *Ad legem Fabiam* del Codice di Giustiniano. La sua è un'analisi accurata del testo, con un solido supporto bibliografico che va da Mommsen¹⁸ ai contemporanei¹⁹. Sempre al periodo della diarchia risale il rescritto indirizzato a una certa Marciana pubblicato il 13 marzo 287²⁰ sul plagio concernente i servi fuggitivi, focalizzato dagli studiosi con diverse angolazioni, mentre la costituzione pubblicata il 25 settembre 290²¹ fa seguito alla richiesta all'imperatore di un accusato di plagio nei confronti di uno schiavo altrui. Nel periodo della tetrarchia, invece, alcuni rescritti conservati nel Codice di Giustiniano²² individuano nell'illecita vendita non l'elemento di dolo specifico, ma una fattispecie di reato, secondo la casistica ben elencata da Cuneo e logicamente sviluppata, per quanto con la necessaria richiamata sintesi²³.

Anche il capitolo dedicato al crimine di plagio in epoca costantiniana si apre con un rapido inquadramento storico per subito spostare l'obiettivo sulla produzione normativa in tema, nel rapporto tra i codici e il materiale raccolto²⁴, ma non trascurando alcuni aspetti della politica legislativa dell'imperatore in favore della persona, della libertà e dei minori²⁵. Ma in tema di plagio una sola

¹⁰ F. Lucrezi, *L'asservimento abusivo in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio'*, V, Torino 2010, 13 ss.

¹¹ D. 48.15.6.2 (Call. 6 cogn.).

¹² C.I. 9.20.1 e 9.20.2 (213, Caracalla imperatore); 9.20.3 (224, Alessandro Severo); 9.20.4 (239, Gordiano); 9.20.5 (259, Valeriano e Gallieno).

¹³ B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998, 130 e ss.

¹⁴ R.A. Bauman, *Crime and punishment in ancient Rome*, London 1996, 110-114.

¹⁵ Pp. 25-55.

¹⁶ B. Remy, *Diocletien et la tetrarchie*, Paris 1998, 3; W. Seston, *Diocletien et la tetrarchie*, Paris 1946, 58-59.

¹⁷ Sul punto, in particolare, cfr.: P. De Francisci, *Storia del diritto romano*, III, Milano 1943, 63 ss.; W. Seston, *Diocletien cit.*, 235 ss.

¹⁸ Th. Mommsen, *Römisches Strafrechts*, Leipzig 1899.

¹⁹ In argomento, cfr.: G. Luchetti, *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, Milano 1996; Lambertini, *Plagium cit.*; Lucrezi, *L'asservimento cit.*; H. Bellen, *Die Spätantike von Constantin bis Justinian. Grundzüge der römischen Geschichte*, Darmstadt 2016.

²⁰ C.I. 9.20.6.

²¹ C.I. 9.20.8.

²² C.I. 9.20.9; 9.20.10; 9.20.11; 3.41.3; 6.2.10; 7.14.12; 7.16.37; 3.15.2; 9.20.12; 9.20.13; 9.20.14; 9.20.15.

²³ Pp. 45-55.

²⁴ P.O. CUNEO, *Codice di Teodosio, Codice di Giustiniano. Saggio di comparazione su alcune costituzioni di Costantino e Licinio*, in AARC, XIV, Napoli 2003, 265 ss.

²⁵ C.Th. 9.24 'De raptu virginum vel viduarum'; C.Th. 9.8 'Si quis eam, cuius tutor fuerit, corruperit'.

costituzione è conservata nel Codice Teodosiano, nel titolo 9.18 ‘*Ad legem Fabiam*’, ed è quella di Costantino del 315²⁶ posta a chiusura del titolo stesso. Per Cuneo arriva, quindi, il momento di una scomposizione meticolosa del dettato normativo, che vede nei *plagiarii* una categoria che in epoca contemporanea considereremmo associazione a delinquere finalizzata a sequestrare esseri umani liberi per poi rivenderli, ma con la particolarità che in questo caso si parla di minori. L’importanza della costituzione di Costantino sta anche nel fatto che essa stabilisce una chiara distinzione delle pene da applicare: condanna *ad metalla* generalmente e irrevocabilmente, *ad bestias* nel caso di flagranza se il reo è uno schiavo, *in ludum gladiatorum* se libero. L’intervento del legislatore appare in tutta la sua durezza e decisione. Eppure se a vendere i minori sono i genitori, ipotesi deplorabile ma tutt’altro che remota a causa della diffusa povertà, essi non sono considerati *plagiarii* grazie a una sorta di scriminante per necessità. Tanto che il provvedimento emanato il 6 luglio 322 a Roma²⁷ e probabilmente indirizzato all’Africa è finalizzato a intervenire in caso di indigenza con aiuti *per fiscum nostrum* e la condanna è solamente morale (*indignum facinus*)²⁸; il legislatore vuol così indurre i colpevoli a rilasciare coloro che sono stati privati della libertà, a pena di una severa condanna. Quanto al *servus fugitivus*, sempre Costantino nel 217²⁹ dispone che il *celare servum aliquem* è sottratto alla cornice della *lex Fabia* per costituire una subcategoria punita con pena pecuniaria alternativa ad altre possibilità.

Alla fine del IV secolo lo spostamento di competenze verso le prefetture e la necessità di amalgamare l’applicazione della legge è alla base di un provvedimento di Valente, Graziano e Valentiniano (378)³⁰, nel quale si stabilisce che ogni qual volta siano disponibili un’azione civile e una penale inerenti il diritto di proprietà, il ricorso alla prima non preclude la seconda; e quindi in caso di concorrenza tra *actio furti* e procedimento *ex lege Fabia* l’una non pregiudica l’altra. Sul tema della vendita dei figli torna Teodosio con una costituzione del 391³¹ nella quale non si poteva chiedere il rimborso del prezzo d’acquisto, compensato dal periodo (non troppo breve) di schiavitù degli sfortunati. Un editto dello stesso anno³², indirizzato ai provinciali, estende il diritto alla legittima difesa da scorrerie notturne di soldati sbandati o di privati cittadini, che possono essere passati per le armi senza processo, come fossero briganti. L’autrice sottolinea che l’editto non parla esplicitamente di plagio, ma è possibile che la legittima difesa fosse concessa anche nei confronti dei *plagiarii* che avessero avuto ugual condotta criminosa.

Il quadro della romanista sul V secolo viene irrorato anche da un passo di Sant’Agostino³³, dove si parla di *mangones*, mercanti che acquistano uomini liberi, ovvero giovani venduti dai genitori e schiavi già appartenenti a padroni. Ai fini del plagio l’autrice porta in rilievo la parte in cui si riferisce che tali *mangones* comprano i giovani come schiavi e li avviano alla vendita nei paesi d’oltremare³⁴. Questi mercanti di schiavi venivano non di rado equiparati ai *plagiarii*. Cuneo non è dello stesso avviso, per quanto tecnicamente siano diversi ma giuridicamente ne subiscano le medesime conseguenze. E sempre da Agostino³⁵ la studiosa estrapola l’elencazione di alcuni casi di plagio avvenuti per emulazione e una non pervenuta costituzione di Onorio di cui viene ricostruito il testo

²⁶ V. Giuffrè, *Crimina, iura e leges nel Tardo antico: un problema irrisolto*, in F. Lucrezi e G. Mancini (curr.), *Crimina e delicta nel tardo antico, Atti del seminario di Studi (Teramo, 19-20 gennaio 2001)*, Milano 2003, 118ss.

²⁷ C.Th. 11.27.2.

²⁸ M. Sargenti, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino. Problemi e prospettive nella letteratura dell’ultimo trentennio*, Pavia 1974, 12.

²⁹ C.I. 6.1.4.

³⁰ C.Th. 9.20.1 = C.I. 9.31.1.

³¹ C.Th. 3.3.

³² C.Th. 9.14 ‘*Ad legem Corneliam de sicariis*’.

³³ Aug., *ep.* 10*.2, di datazione incerta: 422, 423 o 428.

³⁴ P. 79. A.A. Cassi, *La giustizia in Sant’Agostino. Itinerari agostiniani del quartus fluvius dell’Eden*, Milano 2013, 67 ss. Dello stesso autore viene richiamato un intervento al convegno *Politica, religione e governo della res publica nella cultura giuridica tra Costantino e Agostino* svoltosi al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Brescia e dal titolo *Impero, vescovi e mercanti di schiavi nell’Africa Romana. Agostino e la questione dei mangones*, 17 marzo 2013.

³⁵ Aug., *ep.* 10*.6.

anche grazie a una precedente costituzione di Massimiano³⁶. Il riferimento al plagio emerge in tre punti (paragrafi 2, 3 e 6) di un lungo testo in cui si articola la costituzione di Teodosio del 449 *De ripudiis et iudicio de moribus sublato*³⁷. Per Paola Ombretta Cuneo il dettato fornisce la possibilità di una lucida rassegna, ben supportata dalle fonti e dai contributi di autorevoli studiosi, da cui far derivare l'opinione che anche in siffatta materia i casi possono essere ricompresi nel fenomeno del plagio, in quanto le azioni criminose sulle vittime (donne libere o schiave) utilizzano la stessa terminologia: vendere, acquistare, trattenere. Anche sulla novella di Valentiniano II del 451³⁸ l'autrice passa in rassegna la prospettiva storica e interpretativa, soffermandosi sull'inciso nel quale genitori ridotti alla fame vendevano i figli come schiavi; genitori di fatto *plagiarii*, il cui atto illecito andrebbe severamente punito, ma nei confronti dei quali scatterebbe una sorta di scriminante per stato di necessità (crisi, carestia), con una soluzione giuridica nel diritto privato³⁹.

Nel sesto e penultimo capitolo del saggio l'argomentazione di Cuneo affronta la prevenzione e la sicurezza nei porti nel Tardo impero, quando il *mare nostrum* dei romani non era un modo di dire e il fenomeno della pirateria, per quanto non del tutto sradicato, era stato di molto ridimensionato nel Mediterraneo, unito politicamente ed economicamente, sotto i vessilli delle legioni e della flotta da guerra e commerciale⁴⁰. Ciò che interessa nella strutturazione del saggio è come e quanto la diffusione della legge romana abbia inciso territorialmente e socialmente⁴¹, nel commercio con i barbari e nelle misure di controllo e prevenzione da parte dei funzionari imperiali, i quali non erano immuni dalla tentazione di assecondare per guadagno i più turpi traffici. L'intervento del potere centrale è testimoniato da disposizioni normative⁴² che reprimono gli abusi, come quelle su *res illicita et inhonesta* della vendita delle persone nate libere⁴³. Quando i *plagiarii* riuscivano a trasportare le loro vittime in luoghi lontani, via mare, se ne perdevano totalmente le tracce e in quei luoghi mai avrebbero potuto far valere i diritti di cittadinanza.

La parte conclusiva del volume si dipana in maniera corposa per rifocalizzare i cardini dell'indagine, ovvero la diversificazione delle fattispecie del *crimen plagii* che in tempi successivi vanno a identificarsi nel quadro della *lex Fabia*. La Cuneo sottolinea come l'evoluzione sia arrivata molto vicina a quello che è il moderno reato e ne ripercorre l'*iter* attraverso le riletture degli studiosi. Il settimo e ultimo capitolo, dunque, ha la funzione di catalogare, ribadendoli anche con taglio riepilogativo, i punti principali della sua trattazione. Che offre diversi motivi di interesse per lo studioso che intenda accostarsi a una profilatura giuridica nella quale si intersecano non solo dettami normativi di identificazione e repressione del plagio, persino nei suoi aspetti per noi eticamente meno tollerabili, ma anche i piani irregolari e frastagliati della storia, dell'economia e della società. Da questo punto di vista il saggio firmato da Paola Ombretta Cuneo fornisce un apprezzabilissimo contributo a un approfondimento che forse, non casualmente, *mutatis mutandis* sollecita una riflessione su avvenimenti a noi coevi. La studiosa, pur dovendo necessariamente adoperare un linguaggio tecnico e una struttura argomentativa giocoforza rigida, riesce a conservare la fluidità di esposizione in primo luogo muovendosi su un binario storico-cronologico, e *in secundis* snellendo l'apparato narrativo non indulgendo a particolarismi o a ridondanze. Il testo è calibrato nelle sue componenti tematiche, che appaiono essere ben approfondite. Ne risulta, pertanto, un volume che è in grado di soddisfare tanto lo studioso, per la profondità di analisi, quanto lo studente che si accosti al particolare risolto trattato nel testo. Qualità che, oltre a far apprezzare l'impegno dell'autrice, coronandone le ricerche, denotano l'originalità scientifica di impianto e di sviluppo.

³⁶ C.I. 9.20.7.

³⁷ C.I. 5.17.8.

³⁸ *Nov. Valent.* 33.

³⁹ Pp. 95-97.

⁴⁰ D. Abulafia, *The great sea*, 2010, tr.it. *Il grande mare*, Milano 2013, 205 ss.

⁴¹ M. Sargentini, *La diffusione del materiale normativo nell'Impero romano*, in *L'information et la mer dans le monde antique*, Collection de l'École française de Rome, Rome 2002, 33 ss.

⁴² C.Th. 7.16.3; C.I. 12.44.1.

⁴³ C.I. 7.16.1.

Abstract

Le modalità di trasformazione di una persona in uno schiavo e la disciplina per l'identificazione e la repressione del *crimen plagii* nell'esperienza e nell'evoluzione giuridica romana vengono trattati da Paola Ombretta Cuneo in un agile saggio sul fenomeno e sulle sue manifestazioni. Il volume è supportato da un solido apparato di fonti e da un'osservazione accurata, per quanto nella sintesi richiesta dalla veste editoriale.

The way of transformation of a person in a slave and the discipline for the identification and the repression of the *crimen plagii* in the experience and in the Roman juridical evolution are treated by Paola Ombretta Cuneo in an agile essay on the phenomenon and on his manifestations. The book is supported by a solid apparatus of sources and by an accurate observation, for how much in the synthesis required by the publishing dress.